

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41492: sequestro di immobile abusivo ultimato ed abitato.**

*« Secondo la giurisprudenza di questa Corte, (cfr. tra le varie, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 24/11/2011 Cc. dep. 17/02/2012; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12878 del 29/01/2003 Cc. dep. 20/03/2003) il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive. Tale principio può estendersi anche all’immobile ultimato che sia anche adibito ad abitazione, essendo identica la ratio che lo giustifica. »*

---



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

*AC*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 04/10/2012

- Presidente - SENTENZA  
N. 1825/2012

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 1609/2012

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI**  
nei confronti di:

*Q*

1) **CERLINO VITTORIO N. IL 20/05/1948 \* C/**

avverso l'ordinanza n. 36459/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del  
13/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*(exemplum con rinvio) Alberto Pelicciolo*

Udit i difensori Avv.;

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione contro l'ordinanza 13.10.2011 con cui il Giudice delle Indagini Preliminari ha negato la convalida del sequestro di un manufatto abusivo eseguito in Pozzuoli dalla Polizia Giudiziaria in data 8.10.2011 e ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero.

2. Il ricorso, che denuncia violazione di legge processuale (321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, è fondato sotto quest'ultimo profilo.

Dall'impugnato provvedimento e dal ricorso risulta che trattasi di una costruzione di 120 mq composta da piano interrato e primo piano, realizzata in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica oltre che in violazione dei sigilli apposti da ultimo in data 14.9.2007.

Il giudice ha rigettato la richiesta unicamente con riferimento al periculum in mora osservando che trattasi di immobile adibito ad abitazione dell'indagato Cerlino Vittorio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 24/11/2011 Cc. dep. 17/02/2012; cass Sez. U, Sentenza n. 12878 del 29/01/2003 Cc. dep. 20/03/2003) il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul "carico urbanistico", il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.

Tale principio può estendersi anche all'immobile ultimato che sia anche adibito ad abitazione, essendo identica la ratio che lo giustifica.

Ma nel caso di specie, pur risultando dagli atti che si trattava di un immobile di 120 mq composto da due piani, realizzato in assenza del permesso di costruire e in violazione delle autorizzazioni paesaggistiche, nessuna considerazione è stata svolta sul pregiudizio degli interessi attinenti alla gestione del territorio e sul "carico urbanistico".



L'ordinanza impugnata, fondata su una motivazione illogica e apparente, deve, pertanto, essere annullata con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo restando assorbito ogni altro profilo di censura.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 4.10.2012.

Il Cons. est.



Il Presidente

